

Special Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE
INDIFFERIBILI”

(G.U. N.249 DEL 24 OTTOBRE 2016)

ENTRATA IN VIGORE: 24 OTTOBRE 2016

<p>Addio a Equitalia Saranno sciolte e cancellate dal registro delle imprese dall'1/7/17 le società del Gruppo Equitalia. La riscossione passerà a un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", sotto la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e il monitoraggio dell'Agenzia delle entrate, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia; • assumerà la qualifica di agente della riscossione; • opererà attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973. <p>Fino all'1/7/17 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.</p>	<p>Art. 1</p>		
<p>Oneri di riscossione - anche al nuovo agente della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n.159/2015 e, pertanto, saranno riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio, in parte addebitati al debitore.</p>			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Oneri addebitati al debitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; - spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; - una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, fissata con il suddetto decreto. </td> </tr> </tbody> </table>		Oneri addebitati al debitore	<ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; - spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; - una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, fissata con il suddetto decreto.
Oneri addebitati al debitore			
<ul style="list-style-type: none"> - oneri di riscossione, pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 1%, in caso di riscossione spontanea; • 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; • 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; - spese esecutive, correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; - una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, fissata con il suddetto decreto. 			
<p>Giudizi davanti alle CT - Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, ai sensi dell'art. 11 co. 2, del D.lgs. n. 546/1992. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione dovranno intendersi riferiti, in quanto compatibili, al nuovo ente agenzia delle entrate-riscossione.</p>			
<p>La riscossione degli enti locali Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate dall'1/6/17 (prorogato, quindi, il termine previsto del 31/12/16).</p>	<p>Art. 2, co. 1-3</p>		

<p>Gli enti locali possono continuare ad avvalersi per l'esercizio della riscossione del soggetto che esercita la riscossione nazionale con delibera da adottarsi entro l'1/6/17.</p> <p>Entro il 30 settembre di ogni anno, tutti gli enti locali (non solo quelli che già se ne avvalgono) possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>	
<p>Accesso alle banche dati da parte dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Dall'1/1/17 l'Agenzia delle entrate potrà accedere alle banche dati e alle informazioni, alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione. Accederà anche alle specifiche banche dati dell'Inps per effettuare il pignoramento di stipendi, salari o altre indennità e potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego.</p>	Art. 3
<p>Le comunicazioni IVA: come cambiano</p> <p>Abrogato il c.d. spesometro, ossia l'obbligo di cui al previgente art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti Iva. I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati in forma analitica di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La comunicazione relativa all'ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Le modalità di applicazione della disposizione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dall'1/1/17.</p>	Art. 4, co. 1-3
<p>I soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p>Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA ma sono previste ipotesi di esonero dall'invio.</p> <p>In particolare, la comunicazione non deve essere presentata dai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti forfetari, di quelli minimi ovvero dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972; • esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Si tratta, ad esempio, dei soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero dei soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 633 del 1972. <p>Per l'adeguamento tecnologico agli obblighi di Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e di Comunicazioni telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633 del 1972, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per</p>	

<p>l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro viene attribuito, una sola volta, un credito d'imposta di 100 euro.</p> <p>Ai soggetti che inviano i dati delle fatture in via telematica, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, viene, altresì, attribuito, unitamente al credito d'imposta di cui sopra, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro. Entrambi i crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; • - sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'1/1/18, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo in compensazione. 	
<p>Adempimenti Iva soppressi e termini di presentazione della dichiarazione Iva</p> <p>Soppressi dall'1/1/17 i seguenti adempimenti IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; • le comunicazioni Intrastat all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi di cui all'art. 50, co. 6, del DL n. 331 del 1993, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea; • la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list. Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 	<p><i>Art. 4, co. 4 e 5</i></p>
<p>Dichiarazione IVA: cosa cambia</p> <p>A decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per l'IVA dovuta per il 2016 la dichiarazione dovrà comunque presentarsi entro il mese di febbraio.</p> <p>Le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile - mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di accertamento stabiliti dall'art. 57 del DPR n. 633 del 1972. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</p> <p>L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, chiesto a rimborso.</p>	<p><i>Art. 4, co. 4 e 5 e art. 5</i></p>
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>Dall'1/4/17, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, già obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni, lo saranno anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici.</p>	<p><i>Art. 4, co. 5 e 6</i></p>

Special Assist

<p>Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione che esercitano entro il 31/12/16 l'opzione di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, la relativa disciplina resta valida fino al 31 dicembre 2017 (l'art. 7 del D.lgs. n. 127 del 2015 ha abrogato tale regime a decorrere dall'1/1/17).</p>	
<p>Deposito IVA Detassate tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA, comprese quelle realizzate da cedenti nazionali. Sono state, dunque, eliminate le distinzioni sulle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e i soggetti che possono effettuare tali operazioni. Modificate le modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. L'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA deve essere assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione, è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione di cui all'art. 13 del DLGS n. 471 del 1997, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito. Le modifiche decorrono a partire dall'1/4/17. Con provvedimento interdirettoriale saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.</p>	<p><i>Art. 4, co. 7-8</i></p>
<p>Dichiarazione integrativa a favore entro il termine di accertamento La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta - può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma entro i termini di accertamento. Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito - mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento dall'art. 43 del DPR n.600 del 1973, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</p>	<p><i>Art.5</i></p>
<p>L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.</p>	

<p>Definizione agevolata delle cartelle di pagamento Possibile estinguere il debito tributario, riferito ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzioni; • interessi di mora; • sanzioni e somme aggiuntive su contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. 	Art.6
<p>Il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulla parte capitale) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, potrà essere anche dilazionato (dovrà avvenire entro un massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 21, co. 1, del DPR n. 602/1973).</p> <p>Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve rendere entro i 90 giorni successivi al 24 ottobre 2016 all'agente della riscossione una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet.</p> <p>Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione possono accedere alla definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1/10 al 31/12/16.</p> <p>L'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due rate sono ciascuna pari a 1/3; • la terza è pari a 1/6 delle somme dovute e la relativa scadenza non può superare il 15 dicembre 2017; • la quarta è pari a 1/6 delle somme dovute e la relativa scadenza non può superare il 15 marzo 2018. <p>Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante domiciliazione sul conto corrente; • mediante bollettini precompilati, forniti dall'agente della riscossione; • presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 	
<p>Somme escluse dalla definizione agevolata Esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994 e l'IVA riscossa all'importazione; • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Per tali sanzioni la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi. 	
<p>Voluntary disclosure – riaprono i termini Dalla 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 sono riaperti i termini della voluntary disclosure. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del DL n. 167 del 1990, con riferimento a violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, i soggetti che non abbiano già presentata in precedenza l'istanza, anche per interposta persona. Il nuovo condono si applica sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.</p>	Art. 7

Special Assist

Slittano i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni per le sole attività oggetto della nuova procedura e, in particolare, i termini di cui all'art. 43 del DPR n. 600 del 1973, all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e all'art. 20, co. 1, del DLGS n. 472 del 1997 scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al:

- 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura;
- al 30 giugno 2017 in relazione alle istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 a seguito della riapertura dei termini di cui all'art. 2, co. 1, lettera a), numero 2), del DL n. 153 del 2015;

Possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza e purché si versi in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Non saranno punibili le condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura.

Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:

- rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'art. 5-quinquies, co. 1, lettere a) e b), del DL n. 167 del 1990;
- provvedono, entro la data di presentazione della relazione, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- provvedono, entro la data di presentazione della relazione, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST	
Ordinary Assist	Norme e provvedimenti Prassi agenzie fiscali e altri enti Dottrina
 Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 <i>“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”</i>	5/2016
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Addio a Equitalia ✓ La riscossione degli enti locali ✓ Accesso alle banche dati da parte dell’Agenzia delle entrate ✓ Le comunicazioni IVA: come cambiano ✓ Adempimenti Iva soppressi e termini di presentazione della dichiarazione Iva ✓ Dichiarazione IVA: cosa cambia ✓ Trasmissione telematica dei corrispettivi ✓ Deposito IVA ✓ Dichiarazione integrativa a favore entro il termine di accertamento ✓ Definizione agevolata delle cartelle di pagamento ✓ Somme escluse dalla definizione agevolata Voluntary disclosure – riaprono i termini	
Descrizione	Special Assist n.
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 <i>“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/8/16”</i>	4/2016
<ul style="list-style-type: none"> ✓ A chi si applicano le disposizioni - art. 1 ✓ Finanziamenti per la ricostruzione privata - art. 5 ✓ Art-Bonus esteso ad altre tipologie di interventi - art. 17 ✓ Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma - art. 19 ✓ Contributi in conto interessi/capitale per le imprese danneggiate - art. 20 ✓ Finanziamenti a tasso zero per micro, piccole e medie imprese - art. 24 ✓ Perdite d'esercizio 2016 non rilevano ai fini della riduzione del capitale - art. 46 ✓ Detassati contributi, indennizzi e risarcimenti - art. 47 ✓ Sospensione di termini per adempimenti e versamenti tributari - art. 48 co. 1, 11 e 12 ✓ Sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas - art. 48, co. 2 ✓ Lavoro dipendente: i benefit non rientrano nel reddito - art. 48, co. 3 ✓ Niente sanzioni per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro - art. 48, co. 4 ✓ Sisma è causa di forza maggiore nei rapporti con le banche - art. 48, co. 5 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imprese agricole: adempimenti per il benessere animale differiti - art. 48, co. 6 ✓ Esenzione da imposta di bollo - art. 48, co. 7 ✓ Aziende agricole: gli aiuti comunitari non vengono meno in caso di mancato adempimento degli obblighi - art. 48, co. 8 ✓ Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti sospesi - art. 48, co. 13 e 14 ✓ Niente rateizzazione per i tributi non sospesi - art. 48, co. 15 ✓ Fabbricati inagibili: niente Irpef, Ires, Imu e Tasi – art.48, co.16 ✓ Sospensione processi civili e amministrativi - art. 49, co. 1 e 2 ✓ Rinvio Udienze - art. 49, co. 3. ✓ Sospensione prescrizioni e decadenze - art. 49, co. 4 ✓ Sospensione termini per titoli di debito - art. 49, co. 5 ✓ Sospensione termini per indagini preliminari, querele e processi penali - art. 49, co. 6, 7, 8 e 9 	
<p>Decreto 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze "Attuazione degli art. 1, co. 5, 3, co. 1, lett. d), e 4, co. 3, del D.lgs. n.127 del 5/8/15, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Controlli a distanza ✓ Coordinamento dei controlli ✓ Modalità di effettuazione dei pagamenti ✓ Soggetti ammessi al programma di assistenza ✓ Efficacia 	3/2016
<p>Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Non sono tassate le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o nei Paesi UE o SEE – art. 6 ✓ Veicolo dello studente UE esente dalla tassa di circolazione per tutta la durata del corso di studi in Italia – art. 19 ✓ Esenzione trimestrale dalla tassa di circolazione per veicoli in temporanea importazione: non è più subordinata alla reciprocità del trattamento per i Paesi UE – art. 19 ✓ 5% di Iva su basilico, rosmarino e salvia – art. 21 ✓ Preparati per risotti: aumenta l'aliquota Iva – art. 22 ✓ Consorzi agrari: aumenta la quota tassata di utili destinati a riserve indivisibili – art. 23 ✓ Modifiche al regime della tonnage tax – art. 24 ✓ Remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di partecipazione escluse dal reddito dei soggetti Ires per il 95% - art. 26, co. 1 e 5 ✓ Esenzione alle società madri italiane sugli utili delle figlie di diversi Stati UE solo se all'estero gli utili non sono deducibili - art. 26, co. 1, 2 e 5 ✓ Ritenuta su remunerazioni rimborsabile alle società madri di paesi UE solo se per le figlie italiane le stesse non sono deducibili - art. 26, co. 2 e 5 ✓ Norma antiabuso valida anche ai fini dei benefici della direttiva madri-figlie - art. 26, co. 2 e 5 ✓ Cessione dei tartufi: cambiano le regole fiscali – art. 29 	2/2016
<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016"</p>	1/2016

- ✓ **Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari - Commi 65 e 66**
- ✓ **Per le banche gli interessi saranno integralmente deducibili - Comma 67**
- ✓ **Soggetti che hanno la stessa funzione degli Iacp avranno l'Ires dimezzata - Commi 89 e 90**
- ✓ **Ammortamento maggiorato per i nuovi beni strumentali - Commi 91-94 e 97**
- ✓ **Ammortamento di avviamento e marchi in 5 anni in caso di aggregazioni aziendali - Commi 95 e 96**
- ✓ **Spese deducibili secondo le regole ordinarie anche se derivanti da operazioni con imprese di Paesi black list - Commi 142-143**
- ✓ **Cambiano ancora i criteri per individuare i Paesi black list ai fini della disciplina CFC - Commi 142 e 143**
- ✓ **Sostituzione degli autocaravan inquinanti: credito d'imposta per il rivenditore che attua lo sconto - Comma 85 e 86**
- ✓ **Investimenti in beni strumentali al sud: agevolazioni - Commi 98-106**
- ✓ **Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice - Comma 115-120**
- ✓ **Estromissione agevolata immobili strumentali dell'imprenditore individuale - Comma 121**
- ✓ **Modificata la disciplina del credito d'imposta per il cinema (tax credit cinema) - Comma 331**
- ✓ **ZFU - Comma 604**
- ✓ **ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma - Comma 445**
- ✓ **Credito d'imposta per le fondazioni bancarie - Comma 392**
- ✓ **Trattamento tributario delle DTA per gli istituti in risoluzione - Commi 850 e 851**
- ✓ **Dedurre in un unico esercizio di svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione: decorrenza - Comma 852**
- ✓ **Versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte - Comma 853**
- ✓ **Disposizioni di coordinamento - Comma 854**
- ✓ **Banche-aumenti di capitale - Comma 740**
- ✓ **Compensazione fiscale per gli avvocati - Commi 778 – 780**

IRAP

- ✓ **Produttori agricoli esenti da Irap - Comma 70**
- ✓ **Completa deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap Irap estesa ai lavoratori stagionali - Comma 73**
- ✓ **Aumentano le deduzioni Irap forfetarie per i soggetti Irpef - Commi 123-124**
- ✓ **Niente Irap per i medici che svolgono attività all'interno di strutture convenzionate - Comma 125**

IVA

- ✓ **Dal 2017 aliquote IVA più alte - Comma 6**
- ✓ **Rimborsi Iva (tax free shopping) - Comma 368**
- ✓ **Aumento compensazione IVA sulle carni - Comma 908**
- ✓ **Presunzione di cessione per i generi alimentari - Comma 396**
- ✓ **Più ampio il campo di applicazione delle note di credito Iva - Commi 126-127**
- ✓ **Reverse charge esteso ai rapporti nell'ambito del consorzio - Comma 128**
- ✓ **Iva cooperative sociali - Comma 960**

- ✓ Marina Resort e strutture ricettive all'aria aperta sono equiparati ai fini Iva - Comma 365

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- ✓ Proroga adempimenti tributari Lampedusa - Comma 599
- ✓ Compensazione delle cartelle con crediti verso la PA - Comma 129
- ✓ Le conseguenze del mancato versamento delle imposte da parte dei notai - Commi 139 – 141
- ✓ Modificata la disciplina dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi - Comma 130 e 131
- ✓ Entrata in vigore l'1/1/16 la riforma delle sanzioni del D.lgs. n. 158/2015 – Sanzioni voluntary disclosure - Comma 133
- ✓ Nuovo piano di rateazione per chi è decaduto - Comma 134-138
- ✓ Obbligo delle imprese multinazionali di rendicontazione annuale Paese per Paese - Comma 145
- ✓ Obblighi di informazione per beni e prestazioni ricevuti dall'estero - Comma 147
- ✓ Sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili - Comma 429
- ✓ Dopo la sospensione per eventi eccezionali i versamenti dovranno effettuarsi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione - Comma 431

TRIBUTI LOCALI – IMPOSTE SULLA CASA

- ✓ Base imponibile Imu e Tasi ridotta alla metà per l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti - Comma 10
- ✓ Niente Imu per i fabbricati strumentali di Trento e Bolzano - Comma 11
- ✓ Imi (Bolzano) e Ims (Trento) sostituiscono per la componente immobiliare l'Irpef - Comma 12
- ✓ Cambiano i criteri di esenzione Imu dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - Comma 10 e 13
- ✓ Niente Imu per le coop edilizie a proprietà indivisa assegnate agli studenti anche fuori sede - Comma 15
- ✓ Imu e Tasi sono ridotti se l'immobile è locato a canone concordato - Commi 53 e 54
- ✓ Rendita degli opifici e capannoni (gruppi D ed E) determinata con stima diretta dal 2016, senza gli imbullonati - Comma 21
- ✓ L'abitazione principale è esclusa dalla Tasi - Comma 14
- ✓ Esclusa dall'Ivite la casa coniugale assegnata al coniuge - Comma 16
- ✓ Tributi locali (non tutti e non per tutti gli enti locali) bloccati ai livelli del 2015 - Comma 26
- ✓ I criteri di determinazione delle tariffe Tari - Comma 27
- ✓ Abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità – interpretazione autentica - Comma 739

IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE - CATASTALI

- ✓ Imposta di registro agevolata per gli acquisti da parte delle banche di immobili concessi in leasing a utilizzatori che hanno i requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa - Comma 83
- ✓ Imposta di registro proporzionale sulle cessioni di contratti di leasing di immobili

abitativi - Comma 83

- ✓ Atti di trasferimento della proprietà di aree utilizzate per case popolari sempre esenti da imposte - Comma 58
- ✓ Agevolazioni prima casa: sarà possibile vendere successivamente l'immobile già posseduto - Comma 55
- ✓ Esenti da imposte gli atti conseguenti a piani di ricomposizione fondiaria - Comma 57
- ✓ Imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli - Comma 905
- ✓ Agevolazioni piccola proprietà contadina - Commi 906-907

VARIE

- ✓ Nuova disciplina del canone Rai - Commi 152 – 159
- ✓ Abrogata la tassa sulle unità da diporto - Comma 366
- ✓ Per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari è dovuta una tassa - Comma 35
- ✓ Società benefit - Comma 376-382
- ✓ Tetto per i pagamenti in contanti - Commi 898 e 899
- ✓ Pagamenti elettronici - Commi 900 e 901
- ✓ Money transfer - Commi 902 e 903
- ✓ Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro - Comma 904
- ✓ Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese - Comma 911
- ✓ Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi - Comma 917
- ✓ Giochi - Commi 918-919
- ✓ Regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza - Commi 944 e 945
- ✓ Responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale - Comma 957
- ✓ Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata - Commi 949-957

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 "Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 2° - "Contenzioso"

[16/2015](#)

<p>MODIFICHE AL D.LGS. 31/12/1992, N. 546</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Competenza del giudice tributario – esclusione ✓ Competenza CTP – materie e territorio ✓ Parti nel processo dinanzi alle CT ✓ Capacità di stare in giudizio ✓ Assistenza tecnica ✓ Spese di giudizio Comunicazioni e notificazioni per via telematica ✓ Reclamo e mediazione ✓ Estinzione del processo per rinuncia al ricorso – spese sostenute ✓ Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ✓ Sospensione dell’atto impugnato ✓ Conciliazione – in udienza e fuori udienza ✓ Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello ✓ Ricorso "per saltum" direttamente in Cassazione ✓ Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione ✓ Giudizio di rinvio – accorciato il termine ✓ Revocazione delle sentenze ✓ Esecuzione provvisoria delle sentenze ✓ Rateazione del tributo nel corso del processo ✓ Esecuzione delle sentenze di condanna ✓ Giudizio di ottemperanza <p>ALTRE DISPOSIZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Norme di coordinamento ✓ Modifiche al decreto legislativo 31/12/1992, n. 545 <p>Disposizioni transitorie</p>	
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 “Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario – Parte 1° - “Interpello”</p> <p>DISPOSIZIONI COMUNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L’interpello si fa in 4 ✓ I soggetti che possono presentare l’interpello ✓ L’istanza di interpello ✓ La risposta dell’amministrazione ✓ Impugnabilità della risposta dell’amministrazione ✓ Le disposizioni attuative in provvedimenti delle Agenzie <p>INTERPELLO INTERPRETATIVO O QUALIFICATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello interpretativo o qualificatorio ✓ Istituti per i quali è stato esplicitamente previsto il ricorso all’interpello interpretativo o qualificatorio <p>INTERPELLO SULL’ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO A PARTICOLARI REGIMI FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello sull’esistenza delle condizioni per l’accesso a particolari regimi fiscali <p>INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Interpello disapplicativo <p>INTERPELLO SULL’ABUSO DEL DIRITTO</p>	<p><u>15/2015</u></p>

<p>✓ Interpello sull'abuso del diritto</p>	
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte quarta - Le modifiche al D.lgs. n. 472/1997"</p>	
<p>ADEGUAMENTO TRIENNALE DELLE SANZIONI ✓ Meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative RESPONSABILITÀ ✓ Responsabilità dell'autore materiale della violazione ✓ Responsabilità dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda o conferimento di azienda - causa di disapplicazione RECIDIVA, CONCORSO DI VIOLAZIONI, CONTINUAZIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO ✓ Recidiva ✓ Concorso di violazioni e la continuazione ✓ Ravvedimento operoso RIMBORSI E COMPENSAZIONE Sospensione dei rimborsi e la compensazione</p>	<p>14/2015</p>
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte terza - Le modifiche al D.lgs. n. 471/1997"</p>	
<p>DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997 ✓ La mancata presentazione della dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'infedele dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca - Art. 15, co. 1, lett. a) DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997 ✓ La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ Ritenute non dichiarate, ma versate interamente - Art. 15, co. 1, lett. b) DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Dichiarazione Iva infedele - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto - Art. 15, co. 1, lett. e) DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva- Art. 15, co. 1, lett. f) ✓ Reverse charge- Art. 15, co. 1, lett. f) ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Esportazioni - Art. 15, co. 1, lett. g) CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - Art. 15, co. 1, lett. h) OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Contabilità - Art. 15, co. 1, lett. i) OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – ART.10 D.LGS. N. 471/1997</p>	<p>13/2015</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatori finanziari - Art. 15, co. 1, lett. l) ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA – ART.11 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Obblighi concernenti imposte dirette e Iva - Art. 15, co. 1, lett. m) OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART.13 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Omissione di versamenti e indebite compensazioni - Art. 15, co. 1, lett. o) EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte - Art. 15, co. 1, lett. p) DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Incompletezza dei documenti di versamento - Art. 15, co. 1, lett. p) 	
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Parte seconda - Sanzioni amministrative varie”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta di registro – Art. 17 e 18 ✓ Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 19 ✓ Atto di recupero completo di sanzioni e interessi – Art. 20 ✓ Violazioni in materia di certificazione unica – Art. 21 ✓ Enti e delle casse aventi fine assistenziale - obblighi di comunicazione dei beneficiari rimborsi spese sanitarie – Art. 22 ✓ Comunicazione al Sistema tessera sanitaria – Art. 23 ✓ Rettifiche del CAF o del professionista – Art. 24 ✓ Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in caso di accertamento – Art. 25 ✓ Atti ricevuti dai cancellieri – Art. 26 ✓ Imposta ipotecaria e catastale – Art. 27 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni – Art. 28 ✓ Imposta di bollo – Art. 29 ✓ Imposta sugli intrattenimenti – Art. 30 ✓ Fatture per operazioni inesistenti – Art. 31 ✓ Entrata in vigore e abrogazioni – Art. 32 	<u>12/2015</u>
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Le sanzioni penali”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizioni utilizzate nel decreto – Art. 1 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3 ✓ Dichiarazione infedele – Art. 4 ✓ Omessa dichiarazione – Art. 5 ✓ Occultamento o di distruzione di documenti contabili - Art. 6 ✓ Omesso versamento di ritenute – Art. 7 ✓ Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Art. 8 ✓ Indebita compensazione – Art. 9 ✓ Confisca – Art. 10 ✓ Cause di estinzione – Art. 11 ✓ Circostanze del reato – Art. 12 ✓ Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari – Art. 13 	<u>11/2015</u>

✓ Abrogazioni – Art. 14	
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circoscritte le possibilità di ottenere la sospensione della riscossione - Artt. 1e 15, co. 1 ✓ Somme dovute in base a controlli automatici e formali:la nuova rateizzazione - Art. 2, co. 1 ✓ Somme dovute in base all'accertamento con adesione: la nuova rateizzazione - Artt. 2, co.2 e 15, co.3 ✓ Sanzioni ridotte e rateizzazione delle somme in caso di omessa impugnazione di atti di accertamento e liquidazione - Artt. 2, co.3 e 15, co.3 ✓ Conseguenze dell'inadempimento nel pagamento di somme rateizzate - Artt.3 e 15, co.4 ✓ Pagamenti rateizzati – per la notifica delle cartelle in caso di inadempimento termini di notifica particolari - Art. 4 ✓ Potenziato l'accertamento esecutivo - Art. 5 ✓ Sospese le sanzioni se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotta illecita del professionista - Art. 6 ✓ L'imposta di successione si può rateizzare - Art. 7 ✓ Compensazione dell'imposta erariale - Art. 8 ✓ Rideterminati gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - Art. 9 ✓ Più facile ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Art. 10 ✓ In caso di autotutela parziale è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni - Art. 11 ✓ Uniformità delle sospensioni disposte in caso di eventi eccezionali - Art. 12 ✓ Unico(?) tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo - Art. 13 ✓ Notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC - Art. 14 <p>Ulteriore rateizzazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione - Art. 15, co. 7</p>	<u>10/2015</u>
Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1 ✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2 ✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3 ✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4 ✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1 ✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2 ✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3 ✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6 ✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7 ✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8 ✓ Spese di rappresentanza – Art. 9 ✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento 	<u>09/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> black list – Art. 10 ✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 11 ✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12 ✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13 ✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14 ✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15 ✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16 	
Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)”	
<p>ABUSO DEL DIRITTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2 ✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1 ✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1 ✓ Quali sono i vantaggi fiscali “indebiti” e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1 ✓ L'interpello all'Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1 ✓ La procedura per l'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'atto di accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L'onere della prova - Art. 1, co. 1 ✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1 ✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1 ✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3 ✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4 ✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5 <p>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2 ✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3 ✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4 <p>REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3 ✓ Chi può aderire - Art.7 ✓ Requisiti per l'accesso- Art.4 ✓ Doveri dell'Agenzia - Art. 5, co.1 ✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2 ✓ Gli effetti dell'adesione al regime - Art.6 ✓ Modalità di adesione - Art.7 ✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7 	08/2015

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia - Art.7 	
<p>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1 ✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2 ✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6 ✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6 ✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1 ✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3 ✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1 ✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1 	<u>07/2015</u>
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4 ✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies ✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5 ✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6 ✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis 	<u>06/2015</u>
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"</p>	
<p>LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1 ✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2 <p>DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis ✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater ✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis ✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1 	<u>05/2015</u>
<p>Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis ✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8 ✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA 	<u>04/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis ✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis ✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per pagare tributi - Art. 10, co.11 ter ✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter ✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12 ✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12 ✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12 ✓ Voluntary discosure: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12 ✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12 ✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis ✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12 	
<p><i>"Split payment" D.M. 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015 ✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015 ✓ Fattura - Art. 2. ✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3. ✓ Versamento dell'imposta - Art. 4. ✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5. ✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7. ✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15 ✓ Efficacia - Art. 9. ✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015 ✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015 ✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015 	<p><u>03/2015</u></p>
<p><i>Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2015)</i></p>	
<p>IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659 	<p><u>02/2015</u></p>

Special Assist

- ✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690
- ✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691
- ✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141
- ✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17
- ✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33
- ✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48

IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE

- ✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15
- ✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129
- ✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130

REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

- ✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali - Art. 1, co. 680
- ✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508
- ✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45
- ✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678
- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

IRAP

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

IVA

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

IUC

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664
- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692

ACCERTAMENTO

- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640

RISCOSSIONE

- ✓ Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

- ✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11
- ✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14
- ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36
- ✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46
- ✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92
- ✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149
- ✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185
- ✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori
- ✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384

VARIE

- ✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656
- ✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665
- ✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666 ✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154 ✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389 ✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293 ✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625 ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627 ✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643 ✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648 <p>DISPOSIZIONI NON FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245 ✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18 ✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246 ✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251 ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8 ✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713 	
<p>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2 ✓ Estensione delle deduzioni/detrazioni previ ✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2 ✓ Possono accedere al regime dei "nuovi minimi" anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8 ✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9 ✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10 ✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24 ✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27 ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34 	<p><u>01/2015</u></p>